

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO

Art.1 - PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Zibido San Giacomo intende riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente con l'intento di integrare, migliorare e qualificare i servizi comunali, poiché ritiene che l'apporto del volontariato contribuisca ad arricchire la vita dei cittadini, rispondendo al principio costituzionale di sussidiarietà.
2. Il Comune si propone quindi di promuovere la cittadinanza attiva per favorire la convivenza civile, la coesione sociale e una maggior partecipazione concreta alla vita della comunità.

Art. 2 - OGGETTO E FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il Comune con il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione in forma volontaria di singoli cittadini e di gruppi spontanei informali con l'Amministrazione per la realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale. Per "volontariato civico" si intende l'azione prestata da singoli cittadini in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà e impegno civile.
2. Tali attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Esse, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. L'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale. Il settore competente per ambito valuterà quali attività possano comportare rischi di particolare gravità o compromettere l'incolumità psico-fisica dei volontari. L'Amministrazione Comunale non potrà in alcun modo avvalersi di singoli volontari per tali attività.
4. La collaborazione tra Comune e associazioni di volontariato resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dagli specifici regolamenti e convenzioni dell'Ente.

Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

1. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:
 - a) supporto alla sorveglianza in ambito scolastico, accompagnamento alunni progetto "piedibus", prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale, vigilanza davanti agli istituti scolastici
 - b) supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose;
 - c) sorveglianza e vigilanza in biblioteca, informazione e orientamento culturale per la valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale, al fine di consentirne una maggiore fruizione;

- d) tutela dell'ambiente e degli animali, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici, dell'arredo urbano e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi;
 - e) supporto alle manifestazioni, valorizzazione delle attività ricreative e sportive;
2. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. E' fatta salva la possibilità da parte della Giunta comunale di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non comprese nel suddetto elenco o di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.
 3. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa.

Art.4 - REQUISITI RICHIESTI AI VOLONTARI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, di uno stato appartenente all'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) età non inferiore ad anni 18;
 - c) autocertificazione di idoneità psicofisica;
 - d) autorizzazione ad effettuare, da parte dell'Amministrazione comunale, eventuali accertamenti tramite i servizi pubblici competenti sull'idoneità delle condizioni psicofisiche necessarie allo svolgimento di specifiche attività.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, previa valutazione di idoneità psicofisica con il servizio da assegnare sulla base della relazione conclusiva rilasciata dall'ASL sulla residua capacità lavorativa.

Art. 5 - BANDO E FORMAZIONE ALBO VOLONTARI CIVICI

1. La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni. Nel bando verranno dettagliati i settori di intervento, e relative mansioni, a cui verranno assegnati i volontari. Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale, di cui all'allegato modulo A. Anche dopo la scadenza del bando i volontari potranno sempre dare la propria adesione con il successivo inserimento nel primo nuovo bando utile.
2. Una volta raccolte le adesioni, i volontari civili con i requisiti per l'inserimento nell'Albo verranno assegnati alle singole attività di volontariato in base a un piano di impiego concordato con gli interessati, previa valutazione delle capacità e attitudini di ciascuno, a cura del responsabile di settore competente per materia e un suo collaboratore individuato.
3. L'Albo dei Volontari Civici verrà aggiornato annualmente e verrà pubblicato all'Albo Pretorio.
4. L'Ufficio a cui viene assegnato il volontario civile si occuperà di organizzare momenti formativi per i volontari, compresi gli aggiornamenti per quelli già operativi. Si occuperà inoltre di svolgere attività di monitoraggio attraverso riunioni a cadenza periodica volte a valutare le attività svolte. Il volontario civile sarà sottoposto ad un periodo di prova che potrà variare, a seconda del settore di impiego, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 45 giorni. Scaduto tale termine, salvo diversa disposizione del responsabile del settore, il volontario civile sarà operativo a tutti gli effetti.

5. A ciascun volontario sarà rilasciato a cura del settore competente un tesserino di riconoscimento con inerente la qualificazione dello stesso come “addetto a pubblico servizio”.

Art. 6 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. Il volontario prima di prendere servizio è tenuto a sottoscrivere un impegno, attraverso il quale conferma di conoscere e accettare il contenuto del presente Regolamento, le mansioni assegnate, giorni e orari stabiliti per l’impegno assunto.
2. Ciascun volontario non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni.
3. I volontari rispondono al responsabile del servizio competente della regolarità della presenza, della buona conduzione dell’attività sia per metodi sia per risultati, della persistenza dell’idoneità. I volontari sono tenuti alla discrezione, alla riservatezza e al rispetto della dignità della funzione a cui sono ammessi.
4. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. Ai volontari si richiede l’impegno affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari dovranno inoltre dare immediata comunicazione al referente individuato dal responsabile di settore delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
5. In caso di impedimento per malattia od altre cause al volontario si richiede di dare tempestiva informazione all’ufficio comunale competente dell’ambito.

Art. 7 - RINUNCIA E REVOCA

1. Il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l’esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del settore comunale competente.
2. Il responsabile di settore controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari e ha la facoltà di attivare opportuni procedimenti di richiamo e di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario fino alla revoca dell’incarico e alla cancellazione dall’albo di cui al precedente art. 5, qualora:
 - a) siano accertati comportamenti inadempienti o sconvenienti che possano compromettere o contravvenire all’immagine o alle finalità del servizio e dell’Amministrazione e dai quali possa derivare un danno per il Comune;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) l’Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.
3. In ogni caso, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art.8 - DOVERI DELL’AMMINISTRAZIONE

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.
2. I Responsabili di settore comunicano all’Ufficio personale i nominativi dei volontari da assicurare.

3. Il Comune fornisce al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale deve essere riconsegnato al responsabile alla cessazione dal servizio.
4. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

Art. 9 - RICONOSCIMENTI

L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende rilasciare attestati di partecipazione al servizio e ulteriori pubblici riconoscimenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare che lo ha approvato.